

CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO

SOMMARIO:

- 1. PREMESSA DEFINIZIONI 2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 3. SOPRALLUOGHI
- 4. VARIAZIONE DEI LAVORI 5. INTUITUS PERSONAE 6. DIVIETO DI CESSIONE O
- DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 7. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA
- 8. SPEDIZIONE 9. DOCUMENTAZIONE TECNICA 10. RESPONSABILITÀ PER DANNI -
- 11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI 12. TERMINI DI CONSEGNA PENALI 13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA VERIFICA IN FASE DI ESECUZIONE. 14. COLLAUDO 15. GARANZIA -
- 16. SICUREZZA DEI PRODOTTI 17. MERCI PERICOLOSE 18. PREZZI 19. PAGAMENTO 20. FATTURAZIONE -
- 21. ERRATA DOCUMENTAZIONE 22. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO

DEGLI STABILIMENTI TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. - 23. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE -

CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - 24. FORZA MAGGIORE - 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 26. GARANZIE FINANZIARIE - 27. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING - 28. DIVIETO DI PUBBLICITÀ - 29. RISERVATEZZA - 30. BREVETTI - 31. MODIFICHE CONTRATTUALI - 32. LEGGE APPLICABILE -

FORO COMPETENTE

- 1. PREMESSA DEFINIZIONI
- 1.1. Le Condizioni Generali d'Appalto di seguito riportate formano parte integrante delle commesse affidate da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.
- all'Impresa appaltatrice e si applicano ai relativi rapporti, salvo che sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari

dell'ordine.

- 1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali d'Appalto e di quelle particolari dell'ordine, i termini sotto indicati,
- a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato

come segue:

- a) "Ente e/o Registro di Classifica": uno fra gli Istituti di Classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il
- collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di navigabilità; b) "Società Armatrice o Committente": l'impresa per conto della
- quale TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. costruisce o ripara la nave o l'impianto; c) "Unità sociale": lo Stabilimento della TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. destinatario dei lavori;
- d) "Funzione Acquisti": l'Ufficio Acquisti della TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.;





- e) "Lavori": le prestazioni oggetto dei contratti di appalto, soggetti alle disposizioni delle presenti Condizioni Generali d'Appalto
- ed a quelle particolari dell'ordine.
- 1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti Condizioni Generali d'Appalto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.
- 2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
- 2.1. Unitamente all'ordine, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. provvederà ad inviare, esclusivamente per il tramite della competente Funzione Acquisti,
- la documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dello stesso.
- 2.2. Salva diversa indicazione specifica, l'ordine dovrà essere accettato dall'Impresa appaltatrice entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2.1. tramite restituzione alla competente Funzione Acquisti di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. di una copia dell'ordine (o del modulo di accettazione) e della documentazione tecnica debitamente firmate in ogni pagina.
- Il contratto si considererà concluso solo all'atto della ricezione da parte di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. di tali documenti. È fatto divieto all'Impresa appaltatrice di dare inizio all'esecuzione del contratto prima di aver restituito a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. l'ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all'accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., secondo le modalità ed i termini indicati nell'ordine stesso.
- 2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi genere inseriti dall'Impresa appaltatrice nell'offerta, come pure tutte le informazioni tecniche ed economiche in merito acquisite dall'Impresa appaltatrice stessa in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle Parti una migliore comprensione delle caratteristiche tecniche e funzionali dei Lavori oggetto di appalto. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
- 2.4. L'Impresa appaltatrice prende atto che l'emissione degli ordini resta di esclusiva competenza della competente Funzione Acquisti.
- L'Impresa appaltatrice non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalla suddetta Funzione Acquisti.
- 2.5. Qualunque trattativa intrapresa in violazione del comma 2.4. sarà inopponibile a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. .
- 2.6. In ogni caso TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per Lavori non ordinati direttamente dalle Funzioni Acquisti.
- 3. SOPRALLUOGHI





3.1. In vista dell'esecuzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice avrà cura di effettuare, e dichiarerà di avere effettuato, tutti gli accertamenti necessari per la definizione del prezzo offerto e per la corretta esecuzione dei Lavori stessi; pertanto, l'Impresa appaltatrice non potrà richiedere revisioni di prezzo motivate da impedimenti o difficoltà di lavoro dovuti a mancati sopralluoghi o rilievi.

4. VARIAZIONE DEI LAVORI

4.1. Sarà in facoltà della competente Funzione Acquisti modificare, variare o integrare l'ordine anche in fase di esecuzione dei Lavori.

L'Impresa appaltatrice non prenderà in considerazione modifiche d'ordine che non provengano dalla originaria Funzione Acquisti. L'eventuale accoglimento di modifiche dell'ordine non provenienti dalla competente Funzione Acquisti sarà

inopponibile a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. .

- 4.2. Ove le variazioni importino oneri aggiuntivi, l'Impresa appaltatrice avrà diritto ad un importo supplementare rispetto a quello preventivamente definito.
- 4.3. La richiesta di variazione nell'esecuzione dei Lavori sarà comunicata per iscritto all'Impresa appaltatrice dalla Funzione Acquisti competente ai sensi del comma 2.1. con indicazione dell'eventuale variazione d'importo dell'ordine. Ove non accetti la modifica richiesta, nonché il diverso importo dell'ordine, l'Impresa appaltatrice avrà diritto a recedere dal rapporto, salvo indennizzo dei costi già sostenuti.
- 4.4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi che precedono, eventuali richieste per oneri aggiuntivi, che l'Impresa appaltatrice dovesse avanzare, saranno prese in considerazione solo ove presentate prima della consegna della nave o dell'impianto

al Committente.

5. INTUITUS PERSONAE

- 5.1. TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. affida l'esecuzione dei Lavori in ragione della professionalità e delle caratteristiche organizzative e tecniche proprie dell'Impresa appaltatrice.
- 5.2. Sarà facoltà di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. recedere dai contratti relativi ai Lavori là dove muti, in corso di rapporto, la titolarità dell'azienda dell'Impresa appaltatrice (qualora quest'ultima sia un imprenditore individuale o una società di persone) ovvero in caso di modificazione del controllo societario (qualora l'Impresa appaltatrice sia una società di capitali).
- 6. DIVIETO DI CESSIONE O DI TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO
- 6.1. Sono vietati all'Impresa appaltatrice la cessione o il trasferimento del contratto relativo ai Lavori, salvo che TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. non manifesti il proprio consenso per iscritto alla cessione o al trasferimento stesso.
- 6.2. I Lavori dovranno essere eseguiti sotto l'integrale responsabilità dell'Impresa appaltatrice e da suo personale adeguatamente preparato. L'Impresa appaltatrice potrà ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196.





6.3. I Lavori non potranno essere in nessun caso oggetto di affidamento in subappalto, salva espressa autorizzazione scritta

di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. .

- 6.4. L'eventuale autorizzazione all'affidamento in subappalto dovrà essere rilasciata esclusivamente dalla Direzione di Stabilimento prima dell'inizio di qualsiasi lavorazione. Per ottenere tale autorizzazione preventiva, l'Impresa appaltatrice dovrà evidenziare alla Direzione stessa i motivi tecnici che la inducono a ricorrere al subappalto. L'Impresa appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice e tutti gli altri dati atti ad identificare la stessa, nonché fornire l'elenco del personale impiegato. L'autorizzazione non esonera l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti e dal contratto in essere tra le Parti.
- 6.5. L'Impresa appaltatrice si impegna a rendere operanti anche nei confronti del personale delle imprese subappaltatrici tutte le norme prescritte per i propri dipendenti. L'Impresa appaltatrice è comunque responsabile in solido con i propri subappaltatori per quanto riguarda la loro osservanza delle norme anzidette, anche con riferimento alla Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nonché delle "Norme per le imprese che operano all'interno delle Unità sociali TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.", di cui al successivo comma 22.1.
- 7. LUOGO DI ESECUZIONE E/O CONSEGNA
- 7.1. Il luogo di esecuzione e/o di consegna dei Lavori sarà l'Unità sociale destinataria dei Lavori.
- 8. SPEDIZIONE
- 8.1. Ove il contratto di appalto preveda la spedizione di beni, questa sarà effettuata, franco l'Unità sociale TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., a cura e spese dell'Impresa appaltatrice e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'ordine. I rischi della spedizione saranno a carico dell'Impresa appaltatrice. Dovranno essere rispettate le prescrizioni particolari eventualmente contenute nell'ordine; in mancanza di prescrizioni particolari, dovranno essere utilizzati, previa comunicazione all'Unità sociale, i mezzi più adeguati.
- 8.2. L'Impresa appaltatrice dovrà dare tempestiva notizia della spedizione all'Unità sociale destinataria dei materiali. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto merci completa dei riferimenti dell'ordine e della distinta dei colli, con l'elenco dei materiali contenuti e dei relativi pesi.
- 8.3. Le maggiori spese che dovessero derivare a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. dall'inosservanza di quanto al comma 8.1. saranno addebitate all'Impresa appaltatrice.
- 8.4. In caso di spedizioni anticipate, non autorizzate da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura saranno a carico dell'Impresa appaltatrice, così come il rischio del perimento per causa non imputabile a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A..
- 9. DOCUMENTAZIONE TECNICA





9.1. Al più tardi alla data del collaudo, l'Impresa appaltatrice consegnerà alla Funzione Acquisti competente tutta la documentazione

tecnica relativa ai Lavori eseguiti.

- 9.2. In caso di mancata consegna della documentazione relativa ai Lavori eseguiti (c.d. as built), all'Impresa appaltatrice sarà applicata, a decorrere dal giorno del collaudo, una penale pari allo 0,05% per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 4%, del corrispettivo previsto a fronte dei Lavori eseguiti.
- 10. RESPONSABILITÀ PER DANNI
- 10.1. L'Impresa appaltatrice si assume la responsabilità per tutti i danni a cose o persone che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei Lavori.
- 10.2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Impresa appaltatrice avrà l'obbligo di intervenire nei giudizi intentati dai terzi danneggiati e di tenere indenne TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. .
- 11. PROPRIETÀ DEI MATERIALI
- 11.1. I materiali di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. eventualmente consegnati all'Impresa appaltatrice in conto lavorazione, ovvero per l'esecuzione dei lavori stessi, rimarranno di esclusiva proprietà di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., anche se trasformati e/o elaborati dall'Impresa appaltatrice.
- 11.2. Sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice adottare la massima diligenza nella custodia dei materiali ricevuti in conto lavorazione.
- 11.3. TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. si riserva la facoltà di recuperare in ogni tempo la disponibilità dei propri beni giacenti presso l'Impresa appaltatrice,
- che, a tal fine, si impegna a fornire, e a far sì che i propri eventuali subappaltatori forniscano, la necessaria assistenza.
- 12. TERMINI DI CONSEGNA PENALI
- 12.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, sono da ritenersi tassativi.
- 12.2. In caso di ritardo nella consegna dei Lavori rispetto al termine convenuto ed indicato nell'ordine, non giustificato da cause di forza maggiore, se non diversamente indicato nell'ordine stesso, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo della fornitura per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20% dell'intero importo. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla data fissata per la consegna, è facoltà di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. dichiarare risolto il contratto, con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.
- 13. ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA VERIFICA IN FASE DI ESECUZIONE
- 13.1. Anche al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni dell'Ente e/o Registro di Classifica, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà il diritto di controllare le attività dell'Impresa appaltatrice in tutte le fasi di esecuzione dei Lavori, incluse quelle di organizzazione, ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione





presso le sue officine e quelle dei suoi eventuali fornitori e subappaltatori, stoccaggio in magazzino di Stabilimento, installazione a bordo e test.

- 13.2. Per ordini che prevedano successivi stati di avanzamento dei Lavori, l'Impresa appaltatrice dovrà inviare un programma dettagliato dell'avanzamento dei Lavori all'Unità sociale destinataria. Resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'art. 12.
- 13.3. Per controllare l'avanzamento e la qualità dei Lavori necessari per l'adempimento dell'ordine, l'Impresa appaltatrice dovrà ferma restando ogni sua responsabilità in merito consentire ai delegati di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. ed a quelli del Committente libero accesso alle sue officine e stabilimenti.
- 13.4. I delegati di cui al comma 13.3. avranno diritto di eseguire le prove, che possano ritenersi opportune secondo buona fede, al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell'ordine.
- 13.5. Tutte le spese sostenute per le prove di cui al comma precedente saranno a carico dell'Impresa appaltatrice.

14. COLLAUDO

- 14.1. Il collaudo dovrà essere eseguito, a cura dell'Impresa appaltatrice, dagli Enti indicati nel testo dell'ordine, secondo le norme previste da tali Istituti, oppure da organi interni dell'Impresa appaltatrice all'uopo incaricati con rilascio, in tale caso, del relativo certificato privato.
- 14.2. Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni, nonché la remunerazione dell'Ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine dell'Impresa appaltatrice, nonché, qualora prescritto, per il collaudo negli Stabilimenti TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o a bordo di navi in costruzione o riparazione.
- 14.3. I funzionari di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e del Committente avranno diritto di assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine ed agli stabilimenti dell'Impresa appaltatrice.
- 14.4. I certificati di collaudo dovranno essere inviati all'Unità sociale destinataria dei Lavori.
- 14.5. A prescindere dal collaudo prescritto, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza dei Lavori eseguiti alle prescrizioni dell'ordine.

15. GARANZIA

- 15.1. L'Impresa appaltatrice assume nei confronti di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la garanzia di corretta esecuzione "a regola d'arte" dei Lavori, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.
- 15.2. Tale garanzia scadrà 12 mesi dopo la consegna da parte di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. al Committente dell'opera (nave, motore o altro) cui i Lavori sono destinati.
- 15.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o del Committente dell'opera, l'Impresa appaltatrice sarà obbligata ad intervenire, nel più breve tempo





possibile ed a sue spese, negli Stabilimenti TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o altrove, sui Lavori già effettuati relativamente

alla parte che dovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati riscontrati.

15.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per una durata pari a quella contrattuale e decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita. 15.5. Qualora l'Impresa appaltatrice non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese all'Impresa appaltatrice inadempiente.

15.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver denunziato vizi o difformità, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati.

16. SICUREZZA DEI PRODOTTI

16.1. L'Impresa appaltatrice garantisce espressamente a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la corrispondenza dei materiali impiegati nell'esecuzione dei Lavori alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 17 marzo 1995, n. 114, recante attuazione della Direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, e

15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212 e della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

17. MERCI PERICOLOSE

- 17.1. Tutti i prodotti sottoposti alle norme previste dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e quelli che, per il loro impiego, necessitano dell'adozione di norme di sicurezza per gli addetti alle lavorazioni, dovranno essere accompagnati da schede di sicurezza che indichino i componenti principali del prodotto, le modalità d'impiego e le norme di prevenzione da adottarsi.
- 17.2. L'asporto di tali prodotti ed il loro trasporto nei luoghi autorizzati sono a cura e spese dell'Impresa appaltatrice.

18. PREZZI

18.1. Salvo quanto previsto al comma 4.3., i prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale esecuzione del contratto, anche in deroga all'art. 1467 cod. civ. e con esclusione dell'applicabilità dell'art. 1664, comma 1, cod. civ. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio.





19. PAGAMENTO

19.1. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario verso presentazione della relativa fattura. L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa. In nessun caso l'Impresa appaltatrice potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo dipenda dalla mancata o tardiva indicazione delle proprie coordinate bancarie.

- 19.2. Laddove sia previsto che i Lavori vengano eseguiti in più fasi, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai commi 19.3. e 19.4. Se, invece, è previsto che i Lavori siano eseguiti e consegnati a data unica prefissata, al loro pagamento si applicherà la disciplina di cui ai commi 19.5. e 19.6.
- 19.3. Gli stati d'avanzamento dei Lavori si considerano raggiunti solo successivamente alla presentazione del documento "stato d'avanzamento dei lavori" da parte dell'Impresa appaltatrice (da redigersi con cadenza mensile a far data dall'inizio dei Lavori), alla convalida del competente Ente di Stabilimento ed alla piena accettazione dello stesso da parte di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e, quando richiesto, da parte dell'Ente e/o Registro di Classifica

e della Società Armatrice.

- 19.4. Se non diversamente stabilito nell'ordine, il pagamento del corrispettivo relativo all'esecuzione dei Lavori avverrà a 90 giorni dalla presentazione della fattura relativa allo stato d'avanzamento lavori raggiunto, corredata del documento di cui al precedente comma 19.3. debitamente convalidato.
 19.5. I Lavori si considerano completati solo successivamente alla presentazione del documento "stato finale dei lavori" da parte dell'Impresa appaltatrice, alla convalida del competente Ente di Stabilimento attestante l'integrale completamento dei Lavori ed alla piena accettazione degli stessi da parte di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e, quando richiesto, da parte dell'Ente e/o Registro di Classifica e della Società Armatrice.
- 19.6. Il pagamento dell'importo di cui al contratto relativo ai Lavori avverrà, se non diversamente stabilito nell'ordine, a 90 giorni dalla presentazione della fattura corredata del documento di cui al precedente comma 19.5. debitamente convalidato.
- 19.7. In nessun caso saranno imputabili a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte dell'Impresa appaltatrice.

20. FATTURAZIONE

20.1. Le fatture dovranno essere intestate a:

TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.

Via Buonarroti n. 43a

20064 Gorgonzola (Mi)

ed inviate all'Unità destinataria dei Lavori.





- 20.2. Le fatture dovranno essere assoggettate ad I.V.A. o a regime di non imponibilità I.V.A., a seconda di quanto indicato nell'ordine.
- 20.3. Nel caso in cui le fatture siano emesse in regime di non imponibilità I.V.A., dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo secondo le norme in vigore e dovranno contenere la seguente dicitura: "Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell'art. 8/8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633" con l'indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, ove richiesta.
- 20.4. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
- -numero dell'ordine;
- -numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine);
- -posizione dell'ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l'ordine);
- -descrizione chiara e comprensibile del materiale o della prestazione;
- -numero di codice Impresa appaltatrice (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine).
- 20.5. Nel caso di fatturazione da parte di Imprese appaltatrici estere, le fatture dovranno essere accompagnate da tre copie della stessa e dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.
- 21. ERRATA DOCUMENTAZIONE
- 21.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. in conseguenza di errori od omissioni su documentazione presentata
- dall'Impresa appaltatrice (fatture, documenti di trasporto, ecc.) saranno a carico dell'Impresa appaltatrice stessa.
- 22. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.
- 22.1. Qualora le prestazioni di cui al contratto relativo ai Lavori dovessero essere effettuate per ragioni tecniche o per la particolarità della lavorazione, anche occasionalmente, all'interno delle Unità sociali, le stesse saranno regolate dalle apposite disposizioni contenute nel fascicolo "Norme per le imprese che operano all'interno delle Unità sociali TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.", allegato all'ordine, che l'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare

integralmente provvedendo a sottoscriverlo separatamente.

- 22.2. In caso di mancata osservanza delle norme di cui al comma
- 22.1., ed in particolare dei seguenti articoli:
- art. 4. (Trattamento del personale del Fornitore);
- art. 5. (Adempimenti);
- art. 6.1., 6.3. (Mancato rispetto delle norme relative al personale del Fornitore);
- art. 7. (Mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza);





TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con le modalità di cui al successivo art. 25., salvo il diritto al risarcimento dei danni.

23. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

- 23.1. L'Impresa appaltatrice prende atto e conviene che TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., anche in relazione alla natura e qualità del proprio Committente o dei Lavori commissionati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici e/o professionali attestanti l'idoneità o qualifica dell'Impresa appaltatrice. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.dd. "Certificazioni antimafia".
- 23.2. Qualora si tratti di contratto stipulato con associazione temporanea di imprese, i documenti di cui al comma che precede dovranno essere presentati da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione. 24. FORZA MAGGIORE
- 24.1. In qualunque caso di forza maggiore che le Parti non siano in grado di prevedere usando l'ordinaria diligenza, sarà in facoltà delle stesse chiedere la sospensione e la ripresa dell'esecuzione del contratto entro un termine da fissarsi di comune accordo.
- 24.2. Costituiscono casi di forza maggiore guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, esplosioni, incendi, calamità naturali, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, embargo, scioperi nazionali indetti dalle categorie sindacali di appartenenza delle Parti, provvedimenti di Autorità civili e militari e ogni altro elemento non prevedibile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
- 24.3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente i termini di consegna saranno prorogati per un periodo corrispondente ai giorni lavorativi perduti in relazione al verificarsi dei summenzionati eventi.
- 24.4. La Parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di una causa di forza maggiore si impegna a comunicare all'altra Parte (per il Fornitore alla Funzione Acquisti ed allo Stabilimento competente), entro sette giorni dal verificarsi di detta causa, la data in cui questa si è manifestata e la data in cui prevedibilmente questa cesserà di avere effetto.
- 24.5. Qualora il verificarsi di cause di forza maggiore dovesse ritardare l'avanzamento di altri Lavori già programmati in stretta connessione con Lavori per i quali si è verificata la causa di forza maggiore, l'Impresa appaltatrice dovrà impegnarsi ad intraprendere tutte le azioni e ad apportare tutti i rimedi atti a ridurre al massimo detto ritardo. In caso di colpose omissioni dell'Impresa appaltatrice, eventuali maggiori costi sostenuti a tal fine saranno posti a suo esclusivo carico, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente sofferto da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. .
- 24.6. Nel caso in cui le cause di forza maggiore si protraggano per più di trenta giorni, le Parti avranno facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, secondo le modalità di cui al comma 25.2. 25. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA





VAT CHE-271.074.390

- 25.1. TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà la possibilità di dichiarare risolto il contratto relativo ai Lavori in caso di inadempimento o violazione dell'Impresa appaltatrice alle obbligazioni di cui alle seguenti disposizioni:
- art. 5. (Mutamento della titolarità dell'azienda o del controllo societario dell'Impresa appaltatrice);
- art. 6.1. (Divieto di cessione o di trasferimento del contratto);
- art. 6.3. (Divieto di subappalto);
- art. 12.2. (Risoluzione per il ritardo superiore alle quattro setti mane);
- art. 22. (Mancato rispetto delle norme relative al personale dell'Impresa appaltatrice, antinfortunistiche e di sicurezza).
- 25.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto, anche nell'ipotesi di cui al comma 22.2., TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. dovrà comunicare all'Impresa appaltatrice, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'intenzione di avvalersi della causa di risoluzione.
- 25.3. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 25.2.

26. GARANZIE FINANZIARIE

26.1. L'Impresa appaltatrice prende atto che TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. richiederà idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto dei Lavori e delle prestazioni di garanzia cui è tenuta l'Impresa appaltatrice medesima.

27. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING

27.1. E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare nei confronti di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e nascenti da contratti relativi ai Lavori. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite con TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. di volta in volta per iscritto.

28. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

- 28.1. È fatto divieto all'Impresa appaltatrice di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. .
- 28.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

29. RISERVATEZZA

29.1. L'Impresa appaltatrice si impegna a non riprodurre e divulgare i disegni ed i modelli messi a disposizione da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. per la realizzazione dei Lavori, a non vendere a terzi i materiali costruiti su tali disegni o modelli, a limitare la fabbricazione ai quantitativi indicati nell'ordine ed a distruggere gli eventuali scarti; si obbliga altresì, anche per il tempo successivo alla cessazione del rapporto





e per un periodo di cinque anni, a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali, il know-how, dei quali venga a conoscenza in funzione dell'esecuzione del relativo contratto, nonché le caratteristiche tecniche e funzionali delle attrezzature fornite da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o comunque realizzate per l'esecuzione dei Lavori.

30. BREVETTI

- 30.1. L'Impresa appaltatrice assume, nei confronti di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., la piena garanzia che quanto oggetto dei Lavori non è stato e non sarà realizzato in violazione di diritti di proprietà industriale di terzi. Qualora TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. dovesse ricevere contestazioni in sede giudiziaria relativamente alla violazione di diritti di privativa sull'oggetto dell'ordine, sarà obbligo dell'Impresa appaltatrice intervenire nel giudizio, sollevando TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. da ogni ulteriore conseguenza, anche patrimoniale.
- 30.2. L'Impresa appaltatrice garantisce altresì a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la libertà e la licenza dell'uso e del commercio di quanto oggetto della prestazione, tanto in Svizzera quanto all'estero.
- 31. MODIFICHE CONTRATTUALI
- 31.1. Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni Generali d'Appalto, così come alle condizioni particolari dell'ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e dell'Impresa appaltatrice.
- 32. LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE
- 32.1. Le presenti Condizioni Generali d'Appalto, nonché quelle particolari dell'ordine, sono regolate dalla legge Svizzera, con esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 32.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali d'Appalto e dei singoli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Zurigo.

Lugano 31DEC18. Mod. MP11

